

# FASCICOLO INFORMATIVO

## Polizza IAH0011087

(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)

**Contratto di assicurazione Multirischio  
per la copertura, tra gli altri, dei rischi**

**Assistenza, Rimborso Spese Mediche, Bagaglio.**

*in seguito denominato*

### **“Assicurazione AIG Viaggi Multirischio ” Ed. Novembre 2016**

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- a) **Nota Informativa – All. A,**
- b) **Condizioni Generali di Polizza (Ed. 01.11.2015) – All. B,**
- c) **Informativa sul Trattamento dei Dati Personali – All. D,**

**deve essere consegnato al Contraente prima della conclusione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.**

## A) NOTA INFORMATIVA

### ASSICURAZIONE AIG VIAGGI MULTIRISCHIO.

Polizza NR. IAH0011087

#### NOTA INFORMATIVA DANNI

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 30.11.2014

Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo si rinvia al sito web del partner [www.lastminutetour.it](http://www.lastminutetour.it).

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento IVASS n. 35.

**I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell'ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza.**

#### **A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE**

##### **Informazioni Generali**

- AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito.
- La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, filiale con sede in Via della Chiesa, 2, 20123, Milano, Italia, Tel: +39 02.36.90.1 - Fax 02 36 90 222
- Sito web: [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it)
- Indirizzo e-mail: [info.italy@aig.com](mailto:info.italy@aig.com)
- AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia è soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese Prudential Regulation Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è IO0106. I regimi normativi vigenti in altri Paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L'attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall'IVASS.

##### **Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Assicuratore**

- AIG Europe Limited ha un patrimonio netto pari a £ 3.458.500.000 (€ 4.704.162.132), di cui £ 197.118.479 (€ 268.115.450,22) a titolo di capitale sociale e £ 1.467.400.000 (€ 1.995.919.477,69) a titolo di riserve patrimoniali.
- L'indice di solvibilità dell'Assicuratore, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 428%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dall'Assicuratore.

I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato. La conversione da sterline ad euro è basata sul cambio ufficiale di mercato.

## **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

Il presente contratto di assicurazione è stipulato senza la formula del tacito rinnovo.

### ***Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni***

Il presente contratto costituisce un'assicurazione viaggio e ha ad oggetto le garanzie descritte nei paragrafi successivi.

A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di polizza.

Le caratteristiche delle coperture sono riassunte al Capitolo 2 – Sezioni di polizza Condizioni Generali di Polizza, di seguito sinteticamente descritte e per i cui dettagli si rinvia all'Allegato 1: "Tabella delle Garanzie".

## **COPERTURA 1**

### **SEZIONE A – ASSISTENZA, RIMPATRIO, SPESE MEDICHE**

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è prevista l'erogazione dei seguenti servizi di assistenza:

1. Invio di medicinali indispensabili e non reperibili localmente all'estero.
2. Invio di un medico all'estero nel luogo in cui si trova l'Assicurato.
3. Trasporto dell'Assicurato al centro medico.
4. Rimpatrio dell'Assicurato al proprio domicilio.
5. Rimpatrio della salma in caso di decesso dell'Assicurato.
6. Spese funerarie.
7. Presa in carico del costo di un titolo di trasporto e delle spese di soggiorno riferite a un Familiare dell'Assicurato in caso di ricovero ospedaliero prolungato.
8. Presa in carico delle spese di prolungamento di soggiorno dell'Assicurato, a causa di infortunio o malattia che non rendano necessario il ricovero ma impediscano il rimpatrio.
9. Presa in carico delle spese di ripresa del viaggio dell'Assicurato e dei suoi accompagnatori, a causa di infortunio o di malattia che non renda necessario il rimpatrio.
10. Rientro degli accompagnatori e presa in carico delle spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno.
11. Rientro dei minori di età inferiore a 15 anni che viaggiano con l'Assicurato, in caso di ricovero o rimpatrio dello stesso.
12. Rientro anticipato dell'Assicurato in caso di decesso o malattia di un familiare o gravi danni materiali al domicilio dell'Assicurato.
13. Assistenza ai figli dell'Assicurato di età inferiore a 15 anni rimasti al proprio domicilio.
14. Spese mediche.
15. Assistenza legale all'estero.
16. Anticipo cauzione penale all'estero.
17. Anticipo di fondi in caso di smarrimento di carte bancarie, documenti di identità e/o biglietto aereo di ritorno.
18. Trasmissione di messaggi urgenti.
19. Spese di ricerca, soccorso e salvataggio effettuate in caso di scomparsa o infortunio dell'Assicurato.

Si rinvia alla SEZIONE A – ASSISTENZA, RIMPATRIO, SPESE MEDICHE delle Sezioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza: Le garanzie summenzionate sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dei numeri 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 17 e 19 dell'art. 4.4, Sezione A; sul contenuto dell'art. 3 "Delimitazioni della copertura" alle voci a, b, c, d, e; dell'art. 4.4 "Natura delle prestazioni e garanzie", nonché a quanto previsto all'art. 4.1 "Decorrenza e durata della copertura"; sul contenuto dell'art. 4.2 "Condizioni di intervento della Centrale Operativa di Assistenza", all'art. 4.3 "Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di Assistenza" e all'art. 4.5 "Circostanze eccezionali" delle Condizioni Generali di Polizza.**

**Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie) della Polizza.**

## **COPERTURA 2**

### **SEZIONE B – INFORTUNI**

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è prevista la liquidazione di un indennizzo in caso di decesso o infortunio dell'Assicurato occorso durante il viaggio da cui conseguano la morte o un'invalità entro 12 mesi dalla data dell'infortunio.

Si rinvia all'art. 5, Sezione B – Infortuni, delle Condizioni Generali di Polizza, per gli aspetti di dettaglio.

### **Avvertenza**

**La garanzia summenzionata è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'art. 3 "Delimitazioni della copertura" e dell'art 5.1 "Oggetto della garanzia" della Condizioni Generali di Polizza.**

**Avvertenza**

Le garanzie previste dalla presente copertura sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie) delle Condizioni Generali di Polizza.

**COPERTURA 3****SEZIONE C – SPESE PER CANILI E GATTILI**

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto un indennizzo per le spese aggiuntive di canili e gattili ogni 24 ore di ritardo dell'aereo o nave su cui si viaggia durante il ritorno.

**Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione C sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto all'art. 6.2 "Esclusioni speciali applicabili alla Sezione C", all'art. 6.1 "Oggetto della garanzia" della Sezione C ed alla voce 6.3 "Condizioni speciali applicabili alla Sezione C".**

**Avvertenza: la garanzia summenzionata prevede il pagamento di una somma assicurata per ciascun periodo di 24 ore. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie).**

**COPERTURA 4****SEZIONE D – ASSISTENZA DOMICILIARE**

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è prevista la copertura delle spese sostenute per l'assistenza domiciliare a seguito di malattia insorta o infortunio occorso in viaggio.

**Avvertenza: la garanzia summenzionata di cui alla Sezione D è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto all'art. 7.2 "Esclusioni speciali applicabili alla Sezione D", all'art. 7.1 "Oggetto della garanzia" della Sezione D.**

**Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie).**

**COPERTURA 5****SEZIONE E – MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITAZIONE**

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso delle spese di messa in sicurezza in caso di furto con effrazione nell'abitazione durante un viaggio.

**Avvertenza: la garanzia summenzionata di cui alla Sezione E è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto all'art. 8.2 "Esclusioni speciali applicabili alla Sezione E", all'art. 8.1 "Oggetto della garanzia" della Sezione E, nonché al contenuto delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

**Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie).**

**COPERTURA 6****SEZIONE F – SPESE LEGALI**

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è prevista la liquidazione di un indennizzo delle spese legali e dei costi di giudizio determinati dalla gestione di richieste di risarcimento promosse dall'Assicurato e connesse al risarcimento dei danni derivanti da decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato durante il Viaggio.

Si rinvia all'art. 9, Sezione F – Spese legali delle Condizioni Generali di Polizza, per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza**

Le garanzie sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione su quanto previsto all'art. 3 "Delimitazioni della copertura", ed all'art. 9.2 "Esclusioni applicabili alla Sezione F" delle Condizioni Generali di Polizza.

**Avvertenza**

Le garanzie previste dalla presente copertura sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie) delle Condizioni Generali di Polizza.

## COPERTURA 7

### SEZIONE G – RESPONSABILITA' PERSONALE

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, l'assicurato è tenuto indenne nel caso sia civilmente responsabile di lesioni fisiche o danni o perdita di beni di Terzi.

#### Avvertenza

La garanzia summenzionata è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione su quanto previsto all'art. 3 "Delimitazioni della copertura", all'art. 10.2 "Esclusioni speciali applicabili alla Sezione G" delle Condizioni Generali di Polizza ed all'art. 10.3 "Condizioni Speciali applicabili alla Sezione G" delle Condizioni Generali di Polizza.

#### Avvertenza

Le garanzie previste dalla presente copertura sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie) delle Condizioni Generali di Polizza.

## COPERTURA 8

### SEZIONE H – DIARIA OSPEDALIERA

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto un indennizzo giornaliero per i ricoveri ospedalieri fuori dall'Italia.

**Avvertenza: la garanzia summenzionata prevede il pagamento di una somma assicurata per il cui ammontare si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie).**

## COPERTURA 9

### SEZIONE I – EVENTI CATASTROFALI

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso dei costi sostenuti per l'alloggio in caso di inagibilità della struttura ricettiva prenotata a causa di evento catastrofe.

**Avvertenza: la garanzia summenzionata di cui alla Sezione R è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto all'art. 12.2 "Esclusioni speciali applicabili alla Sezione I", all'art. 12.1 "Oggetto della garanzia" della Sezione I ed all'art. 12.3 "Condizioni speciali applicabili alla Sezione I".**

**Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie) delle Condizioni Generali di Polizza.**

## COPERTURA 10

### SEZIONE L – BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13.1 "Oggetto della copertura" delle Condizioni Generali di Polizza è prevista la liquidazione di un indennizzo (o la sostituzione dei beni stessi) per furto, smarrimento o danneggiamento di bagaglio ed effetti personali.

Si rinvia all'art. 13, Sezione L – Bagaglio ed Effetti personali, delle Condizioni Generali di Polizza, per gli aspetti di dettaglio.

#### Avvertenza

Le garanzie summenzionate sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

A tal proposito, si richiama l'attenzione su quanto previsto all'art. 3 "Delimitazioni della copertura" ed all'art. 13.2 "Esclusioni applicabili alla Sezione L" delle Condizioni Generali di Polizza.

#### Avvertenza

Le garanzie previste dalla presente copertura sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie) delle Condizioni Generali di Polizza.

## COPERTURA 11

### SEZIONE M – RITARDO DEL BAGAGLIO

In caso di ritardo del bagaglio verificatosi durante un viaggio di andata, è previsto un rimborso (o la sostituzione dei beni stessi) delle spese sostenute per l'acquisto di articoli di prima necessità, come previsto all'art. 14.1 "Oggetto della copertura" delle Condizioni Generali di Polizza.

Si rinvia all'art. 14, Sezione M – Ritardo del bagaglio, delle Condizioni Generali di Polizza, per gli aspetti di dettaglio.

#### Avvertenza

La garanzia summenzionata sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione su quanto previsto all'art. 3 "Delimitazioni della copertura" ed all'art. 14.2 "Esclusioni applicabili alla Sezione M" delle Condizioni Generali di Polizza.

**Avvertenza**

Le garanzie previste dalla presente copertura sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie) delle Condizioni Generali di Polizza.

**COPERTURA 12****SEZIONE N – RITARDO DELLA PARTENZA**

La polizza prevede il rimborso se l'inizio del viaggio di andata o di ritorno su tratta internazionale in aereo prenotato dall'Assicurato subisce un ritardo dovuto a circostanze che sfuggono al controllo dell'Assicurato, ma l'Assicurato riesce comunque a partire, come previsto all'art. 15.1 "Oggetto della garanzia" delle Condizioni Generali di Polizza.

Si rinvia all'art. 15, Sezione N – Ritardo della partenza, delle Condizioni Generali di Polizza, per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza**

Le garanzie summenzionate sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione su quanto previsto all'art. 3 "Delimitazioni della copertura", all'art. 15.2 "Esclusioni applicabili alla Sezione N" e all'art. 15.1 "Oggetto della garanzia" della Condizioni Generali di Polizza.

**Avvertenza**

Le garanzie previste dalla presente copertura sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie) delle Condizioni Generali di Polizza.

**COPERTURA 13****SEZIONE O – MANCATA PARTENZA**

È previsto il rimborso dei costi supplementari di viaggio e soggiorno ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato laddove questi non riesca a raggiungere il punto di partenza originario del viaggio di andata o di ritorno prenotato a causa di disservizi del trasporto pubblico ovvero a causa di incidente o di rottura del veicolo sul quale l'Assicurato viaggia, come previsto all'art. 16.1 "Oggetto della garanzia" delle Condizioni Generali di Polizza.

Si rinvia all'art. 16, Sezione O – Mancata partenza, delle Condizioni Generali di Polizza, per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza**

La garanzia summenzionata è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione su quanto previsto all'art. 3 "Delimitazioni della copertura", all'art. 16.2 "Esclusioni applicabili alla Sezione O" ed all'art. 16.3 "Condizioni speciali applicabili alla Sezione O" delle Condizioni Generali di Polizza.

**Avvertenza**

Le garanzie previste dalla presente copertura sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie) delle Condizioni Generali di Polizza.

**Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità****Avvertenza**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione. Si rinvia all'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio e diminuzione del rischio, nonché di ogni variazione nella professione.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

A tal proposito, si richiamano gli artt. 24 e 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio:**

- **Cambio destinazione del viaggio da Miami a Cuba.**



Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio:

- **Cambio destinazione del viaggio da Cuba a Miami**

#### **Premi**

Il premio di assicurazione è determinato in base al numero di persone assicurate ed alla destinazione del viaggio. Il premio di assicurazione è limitato al periodo indicato nel Certificato di Assicurazione e dovrà essere corrisposto all'Assicuratore da parte del Contraente come disciplinato nella polizza collettiva. A tal proposito, si richiamano gli artt. 17 e 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### **Avvertenza**

**Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell'Assicuratore o dell'Intermediario.**

#### **Adeguamento del premio e delle somme assicurate**

Non sono previsti meccanismi di adeguamento del premio e delle somme assicurate.

#### **Rivalse**

#### **Avvertenza**

Non è previsto il diritto di rivalsa in favore dell'Assicuratore. Per la garanzia di cui all'art. 4.4 "Assistenza, Rimpatrio, Spese Mediche" delle Condizioni Generali di Assicurazione, laddove sia stato corrisposto un indennizzo, la Società è surrogata, sino al limite di tale indennizzo, nei diritti e nelle azioni dell'Assicurato nei confronti di ogni responsabile del danno. Si rimanda all'art. 4.6 "Surrogazione o rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro" delle Condizioni generali di Assicurazione per gli aspetti di maggiore dettaglio.

#### **Diritto di recesso/ripensamento**

##### **Avvertenza**

Non sono previste clausole convenzionali di recesso.

Nel caso di polizze di durata superiore al mese, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 30 giorni successivi alla conclusione del contratto o, se successiva, alla data di ricezione della documentazione contrattuale; in tal caso l'Impresa procederà alla restituzione del premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge. A tal proposito, si richiama l'art. 26 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il diritto di recesso non si applica alle polizze nel caso in cui le prestazioni siano state eseguite su richiesta del consumatore prima dell'esercizio del diritto di recesso.

#### **Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell'obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l'Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

#### **Legge applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

La lingua prescelta dalle parti per le comunicazioni relative al presente contratto è l'italiano.

#### **Regime fiscale**

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione, specificati sul certificato di assicurazione, sono a carico del Contraente.

Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette.

#### **INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

#### **Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo**

##### **Avvertenza**

In caso di sinistro, ad esclusione di quelli per i quali sia richiesto l'intervento diretto della Centrale Operativa di Assistenza, è necessario inoltrare denuncia all'Assicuratore entro 31 giorni dalla conclusione del viaggio allegando alla richiesta di risarcimento una breve descrizione del sinistro.



**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479



Su richiesta dell'Assicuratore, l'Assicurato deve accettare di sottoporsi a visita medica. In caso di decesso dell'Assicurato, l'Assicuratore ha facoltà di richiedere un esame autoptico.  
Si richiamano gli artt. 33.1, 33.2 e 33.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alle procedure liquidative.

#### Avvertenza

Per usufruire delle prestazioni di AIG Assistenza contattare:

**AIG Europe Limited**  
**Telefono +39 039 6554 6635**

#### Avvertenza

Ai sensi dell'art. 4.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, soltanto le autorità mediche della Centrale Operativa di Assistenza sono abilitate a decidere in merito al rimpatrio, alla scelta dei mezzi di trasporto e al luogo di ricovero ospedaliero nonché in merito alla necessità dell'invio di un medico all'estero e, all'occorrenza, si mettono in contatto con il medico curante che è intervenuto sul posto e/o con il medico di base.

Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall'Assicurato in relazione alle garanzie prestate ai sensi della presente sezione di polizza verranno rimborsate solo se approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza, salvo le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone, ai sensi dell'art. 4.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### Reclami

Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

**AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia**

**Servizio Reclami**

**Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222**

**e-mail: [servizio.reclami@aig.com](mailto:servizio.reclami@aig.com)**

Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

contestualmente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.



**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479





Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente Arbitrato.

**Avvertenza:**

**Resta sempre salva la possibilità per l'Assicurato di adire la competente Autorità Giudiziaria.**

**GLOSSARIO**

Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.

<b>Assicurato</b>	nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
<b>Assicurazione</b>	l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Assicuratore) un rischio al quale egli è esposto.
<b>Codice delle Assicurazioni</b>	il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
<b>Danno indennizzabile</b>	danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
<b>Franchigia</b>	l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.
<b>Indennizzo</b>	la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.
<b>IVASS</b>	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
<b>Massimale</b>	l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.
<b>Polizza</b>	il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
<b>Premio</b>	il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
<b>Risarcimento</b>	la somma dovuta dall'Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.
<b>Rischio</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Rivalsa</b>	il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
<b>Sinistro</b>	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Assicuratore</b>	La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.
<b>Surrogazione</b>	la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

**AIG Europe Limited. Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**AIG Europe Limited**  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Il Rappresentante Legale  
Marco Dalle Vacche



**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

## B) CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

### Premessa

Le Condizioni Generali di Polizza riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal Contraente. Le clausole che prevedono oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni, diritti di rivalsa e limitazioni della copertura, sono state evidenziate con particolari caratteri (**grassetto**).

Resta inteso che:

- nel garantire la copertura assicurativa la Società si basa sulle dichiarazioni e sulle altre informazioni fornite dal Contraente. Tali dichiarazioni e informazioni costituiscono un presupposto della copertura stessa e sono considerate vincolanti e facenti parte integrante della presente polizza, ai sensi degli Artt.1892, 1893, 1894 e 1910 C.C.;
- **l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali nel Certificato di Assicurazione sono stati precisati i relativi massimali/limiti di indennizzo. Con riferimento a ciascuna garanzia, in particolare, l'assicurazione è prestata per i massimali/limiti di indennizzo e con l'applicazione delle relative franchigie e/o scoperti, indicati per le singole garanzie nel Certificato di Assicurazione;**
- le Definizioni hanno valore convenzionale ed integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

### Definizioni

#### **Aderente**

La persona fisica residente in Italia, che acquista un pacchetto viaggio o un biglietto aereo e la presente assicurazione presso LAST MINUTE TOUR, aderendo alla polizza collettiva.

#### **Assicurato**

La persona fisica residente in Italia, il cui nominativo è indicato sulla conferma di prenotazione e il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

#### **Attrezzatura da golf**

Mazze da golf, sacche da golf, trolley non motorizzati e scarpe da golf.

#### **Attrezzatura sciistica**

Sci, racchette da sci, scarponi e attacchi, snowboard o pattini da ghiaccio.

#### **Bagaglio**

Valigie, bauli, bagaglio a mano dell'Assicurato e relativo contenuto, purché si tratti di capi di vestiario ed effetti personali portati con sé dall'Assicurato nel corso del Soggiorno coperto dalla garanzia ovvero di oggetti acquistati durante il Soggiorno stesso.

#### **Beneficiario**

Per tutte le garanzie, il beneficiario è l'Assicurato stesso, salvo pattuizione contraria. In caso di morte da infortunio, beneficiari del capitale sono gli eredi.

#### **Centro di Gestione dei sinistri**

Le richieste di risarcimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

##### **Centro di gestione dei sinistri**

AIG Europe Limited - Rappresentanza Gen. per l'Italia  
Via della Chiusa, 2 - 20123 MILANO ITALY  
Email: [sinistri.ita@aig.com](mailto:sinistri.ita@aig.com)

o potranno essere inoltrate collegandosi al sito [www.sinistriviaggi.it](http://www.sinistriviaggi.it)

#### **Certificato di Assicurazione**

**Il Certificato di Assicurazione costituisce prova dell'assicurazione di cui al presente documento.**

#### **Contraente**

Con riferimento a questo prodotto, il contraente è

**UVET RETAIL S.R.L.**

**sede legale: Bastioni di Porta Volta n. 10 - 20121 MILANO (MI)**

**P. IVA 13006940152, C. F. 01722940598 - R.E.A. MI-1581872.**





che ha stipulato la polizza collettiva alla quale il cliente di LAST MINUTE TOUR che acquista un pacchetto o biglietto aereo può aderire.

#### **Condizioni, esclusioni e garanzie**

Le condizioni ed esclusioni speciali si applicano alle singole sezioni della polizza, mentre le esclusioni, le condizioni e le garanzie generali si applicano alla polizza nel suo complesso.

#### **Danni a cose**

Le richieste di risarcimento per danni a cose verranno liquidate in base al valore dei beni al momento della perdita e non in base al valore a nuovo o al costo di rimpiazzo, salvo quanto diversamente previsto in polizza.

#### **Danno materiale**

Qualsiasi alterazione, deterioramento, perdita e/o distruzione di un bene o di una sostanza, inclusa qualunque lesione fisica subita da animali.

#### **Decorrenza e Durata**

Per Decorrenza si intende la data di effetto della copertura e per Durata il periodo di validità della stessa, come risultanti dal Certificato di Assicurazione.

#### **Età**

L'età dell'Assicurato nel momento in cui il suo nominativo viene incluso in polizza. Per il calcolo dell'età si considera l'età anagrafica, ovvero gli anni interamente compiuti dall'Assicurato.

#### **Estero**

Paese diverso da quello in cui l'Assicurato è residente.

#### **Familiare**

Coniuge/convivente more uxorio, genitore, suocero/suocera, fratelli, sorelle, figli nonni, nipoti, generi, nuore, cognati/e, matrigna, patrigno dell'Assicurato.

#### **Franchigia**

**Somma fissata in maniera forfettaria nel contratto e rimanente in carico dell'Assicurato in caso di risarcimento conseguente ad un sinistro. La franchigia può essere espressa anche in termini di ore, giorni o percentuale. In tale caso la garanzia in questione è operante dallo scadere del termine fissato oppure in eccesso alla percentuale stabilita.**

#### **Guerra**

Guerra, dichiarata o non dichiarata, o attività belliche, incluso l'impiego di forza militare da parte di qualsiasi Stato sovrano per fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o di altro tipo.

#### **Individuo**

Come definito all'art. 3 , punto a) – Persone Assicurabili.

#### **Infortunio**

Qualsiasi lesione corporale, non procurata intenzionalmente da parte dell'Assicurato, derivante dall'azione improvvisa e non prevedibile di una causa esterna di cui l'Assicurato sia vittima.

#### **Invalità permanente totale**

Invalità causata da un infortunio occorso durante il viaggio che impedisca all'Assicurato di svolgere qualunque attività lavorativa e che duri 12 mesi, laddove al termine dei 12 mesi il medico dell'Assicurato ritenga che non vi siano possibilità di miglioramento.

#### **Lesione corporale**

Qualsiasi lesione fisica subita da una persona.

#### **Malattia**

Qualsiasi alterazione dello stato di salute non derivante da infortunio constatata durante il periodo di efficacia del contratto da un'autorità medica abilitata.

#### **Massimale**

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia, per ciascun periodo di assicurazione e per persona, qualunque sia il numero dei sinistri.





### Oggetti di valore

Apparecchiature fotografiche, audio, video ed elettriche di qualunque tipo (compresi CD, DVD, audio e videocassette), telescopi e cannocchiali, oggetti di antiquariato, gioielli, orologi, pellicce, articoli di pelletteria, pelli animali, articoli in seta, pietre preziose e articoli contenenti o realizzati con oro, argento o metalli preziosi. **Si rinvia alle esclusioni applicabili alla Sezione L, Bagaglio ed effetti personali.**

### Operatore turistico

Il "tour operator" o l'impresa di trasporto.

### Paio o gruppo di articoli

Effetti personali non scindibili l'uno dall'altro o solitamente utilizzati non separatamente l'uno dall'altro.

### Periodo di assicurazione

Periodo che decorre dalla data in cui l'Assicurato lascia la propria Residenza (o, se successiva, dalla "Data di effetto della copertura" specificata nel Certificato di Assicurazione) e termina alla data in cui l'Assicurato rientra nella propria Residenza o, se anteriore, alla "Data di cessazione della copertura", specificate nel Certificato di Assicurazione. La copertura assicurativa si intende prorogata oltre il periodo di Assicurazione come definito al paragrafo precedente **soltanto nel caso in cui, la durata del Viaggio, le cui date di decorrenza e cessazione fossero state programmate prima della scadenza del periodo di assicurazione, venisse protratta per motivi indipendenti dalla volontà dell'Assicurato.**

### Polizza

Il documento contrattuale composto dalle Condizioni Generali di Polizza e relativi Allegati, e dal Certificato di Assicurazione.

### Premio

L'importo dovuto dall'Aderente alla Società.

### Centrale operativa di Assistenza

La Società che (per il tramite di un soggetto terzo appositamente selezionato) fornisce un'assistenza immediata in caso di malattia insorta o di infortunio.

La Società comunicherà il nome del soggetto terzo su richiesta.

Il servizio emergenze è attivo 24 ore al giorno 365 giorni l'anno e può essere contattato al seguente riferimento telefonico :

**+39 039 6554 6635**

### Residenza

Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale in Italia come risultante da certificato anagrafico.

### Ricovero ospedaliero

Il ricevimento di cure presso una struttura ospedaliera, laddove sia necessario un soggiorno minimo di 24 ore consecutive. Per struttura ospedaliera si intende: un ospedale o una clinica abilitata a praticare atti e somministrare trattamenti su persone malate o infortunate, in possesso delle autorizzazioni amministrative locali necessarie per l'esecuzione di tali pratiche e dotata del personale necessario.

### Società

**AIG Europe Limited- Rappresentanza Generale per l'Italia**

**Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano (Italia)**

**Sito internet: <http://www.aig.co.it>**

### Socio d'affari

Qualsiasi persona che lavori presso la sede di lavoro dell'Assicurato e la cui assenza dal luogo di lavoro, se concomitante con quella dell'Assicurato, impedirebbe il normale svolgimento dell'attività.

### Sinistro

Il verificarsi di un evento previsto nel contratto. Le richieste di risarcimento ricollegabili ad un medesimo evento costituiscono un solo e medesimo sinistro.

### Sinistro responsabilità civile

Qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata in via giudiziale o stragiudiziale nei confronti dell'Assicurato. Tutte le richieste di risarcimento originate da un medesimo fatto costituiscono un solo e medesimo Sinistro.

### Sport invernali

Sci, sci su rotelle, monosci, sci di fondo, sci fuori pista (soltanto in presenza di una guida ufficiale), snowboard, skiboard, motoslitte, slitta, slittino o pattinaggio su ghiaccio.



### Terzi

Qualsiasi persona fisica o giuridica ad esclusione dell'Assicurato, dei suoi Familiari, ascendenti, discendenti e delle persone che viaggiano con l'Assicurato, degli incaricati dell'Assicurato, siano essi alle dipendenze o meno dell'Assicurato, nell'esercizio delle loro funzioni.

### Trasporto pubblico

Utilizzo di treni, autobus o pullman per recarsi nel luogo di soggiorno per cui è stata effettuata la prenotazione.

### Validità Territoriale

Si intendono i Paesi, indicati nel Certificato di Assicurazione, in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite in quanto il sinistro si verifichi in quel luogo.

### Nota:

**Esclusione sanzioni:** La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

**Esclusione territoriale:** La presente polizza non fornisce copertura in relazione a responsabilità, perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da viaggi - effettivi o anche solo pianificati - in, verso o attraverso i seguenti Paesi o Territori: Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, Sudan, Crimea (regione dell'Ucraina).

**Limitazione residenza:** La presente polizza fornisce copertura solo a Contraenti/Assicurati residenti in Italia e non è operante nei confronti di Contraenti/Assicurati non residenti in Italia.

Questa polizza non fornisce alcun tipo di copertura o indennizzo:

- ✓ a favore di terroristi o membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di narcotici, fornitori di armi nucleari, chimiche o biologiche, in caso di sinistro, perdita, malattia, infortunio o responsabilità personale per spese sostenute direttamente o indirettamente;
- ✓ se l'assicurato viaggia verso una specifica nazione o area per le quali il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare. In tale evenienza, limitatamente alle polizze Viaggio Singolo, se la pronuncia del Ministero degli Esteri fosse successiva all'acquisto della polizza ma antecedente alla partenza del viaggio, la Società rimborserà il premio versato. La presente esclusione non si applica alla D – Cancellazione e interruzione viaggio, limitatamente alla garanzia Cancellazione Viaggio e F – Ritardo aereo.

### Viaggio

La singola vacanza o il singolo viaggio della durata massima di 45 giorni che ha inizio in Italia nel luogo di Residenza dell'Assicurato nella data in cui l'Assicurato lascia la propria Residenza o, se successiva, nella "Data di effetto della copertura" specificata nel Certificato di Assicurazione. Il viaggio termina alla data in cui l'Assicurato rientra nella propria Residenza o, se anteriore, alla "Data di cessazione della copertura" specificata nel Certificato di Assicurazione.

La durata massima del singolo viaggio assicurato, all'interno del pacchetto prescelto, non potrà essere superiore a 45 giorni. Qualora l'Assicurato, nel corso di validità della presente Polizza, soggiorni fuori dal luogo di Residenza per un periodo di tempo ininterrotto superiore a quanto stabilito al precedente capoverso, tutte le prestazioni conseguenti a sinistri verificatisi successivamente a tali scadenze non sono dovute.

Per i viaggi di sola andata, la copertura cessa al momento dell'arrivo presso la prima destinazione.

## CAPITOLO 1 - GARANZIE DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

Il presente contratto costituisce un'assicurazione viaggio e ha ad oggetto le garanzie descritte alle successive sezioni di polizza.

Il presente contratto, attraverso il quale si aderisce alla Polizza collettiva stipulata da UVET RETAIL S.R.L. per la sua clientela, costituisce un'assicurazione viaggio. L'aderente ha la facoltà di sottoscriverla, sostenendo il relativo premio.

## Art. 2 – Assicurati

La presente assicurazione è prestata, a favore degli Aderenti, individuati dallo stesso Contraente al momento dell'adesione ed indicati nella conferma di prenotazione, in relazione a ciascuno dei quali sia stato conteggiato e corrisposto il relativo premio di assicurazione.

## Art. 3 – Delimitazioni della copertura

### a) Persone Assicurabili

**Individuo:** il viaggiatore singolo residente in Italia. Dietro richiesta, l'Assicurato deve poter dimostrare di soddisfare i suddetti requisiti.

### b) Durata del Viaggio

Si ricorda che la copertura cessa nel momento in cui l'Assicurato rientra alla propria Residenza, indipendentemente dal numero di giorni per i quali è stata stipulata l'assicurazione, anche se antecedente alla Data di Cessazione della copertura indicata nel Certificato di Assicurazione. La durata di ogni singolo viaggio non deve superare i 45 giorni.

### c) Condizioni relative allo stato di salute

La polizza contiene alcune clausole contrattuali che riferiscono la garanzia prestata (o l'esclusione) allo stato di salute dell'Assicurato e/o di altre persone che non necessariamente viaggiano con l'Assicurato ma dalla cui salute dipende il viaggio di quest'ultimo. **In particolare, è stabilito e convenuto che la copertura non è prestata per problemi medici che l'Assicurato o tali altre persone presentavano prima della decorrenza della garanzia. In proposito si rinvia al punto f) - Esclusioni valide per tutte le Sezioni di polizza.**

### d) Franchigie

Per tutti i pacchetti assicurativi descritti, le singole Sezioni di polizza possono prevedere la liquidazione del sinistro previa applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato, il cui importo è determinato secondo quanto previsto alle rispettive sezioni e riportato nell'Allegato 1: "Tabella delle Garanzie".

### e) Attività pericolose

La partecipazione a determinate pratiche sportive o attività comporta l'esclusione dalla copertura, secondo quanto di seguito specificato.

Sono sempre incluse in copertura le attività elencate qui di seguito, a condizione che:

- a. siano svolte soltanto in maniera occasionale (ovvero per non più di 3 giorni durante il periodo del viaggio);
- b. non siano configurabili come gare/tornei;
- c. non siano svolte a livello professionistico;
- d. non costituiscano lo scopo principale del viaggio:

Abseiling (discesa a corda doppia) (secondo le linee guida dell'organizzatore / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), pesca con lenza, tiro con l'arco, badminton, banana boat, baseball, pallacanestro, bowling, bungee jumping (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore), escursione con cammello (l'assicurazione non copre la responsabilità personale), canoa / kayak (solo in fiumi di livello non superiore al livello 2), tiro al piattello, cricket, curling, ciclismo, pesca di altura, vela leggera, escursioni in collina, pesca, go-kart (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), golf, ginnastica, palla a mano, escursioni / trekking / passeggiate a piedi (purché sotto i 4.000 metri), equitazione (ad esclusioni di corse / gare di salto / eventing, escursioni in mongolfiera, pattinaggio su ghiaccio, indoor climbing (su muro artificiale), jet boat (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore / sono escluse dall'assicurazione la responsabilità personale e le gare), kite surf (soltanto sull'acqua / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), netball, orienteering, viaggi "overland", safari organizzati senza armi, paracadutismo ascensionale (soltanto su acqua / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), trekking su pony, racketball, rackets, rap jumping (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), tiro a segno (non con armi di piccolo calibro), ringo, pattinaggio a rotelle / su rollerblade, rounders, canottaggio (fatta eccezione per le regate / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), corsa, navigazione a vela (ma solo con equipaggio qualificato / in acque costiere / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), safari a bordo di veicoli (senza armi da fuoco / tour organizzato), immersioni fino a 30 metri (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore), skateboard (con utilizzo di protezioni e casco), slitta – trainata da cavallo o renna, solo in qualità di passeggero (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore), snorkeling, softball, squash, surf, tennis da tavolo, tennis, bowling a 10 birilli, tiro alla fune, palla a volo, pallanuoto, sci acquatico, rafting in acque impetuose (solo su fiumi di livello non superiore al livello 4), windsurf (l'assicurazione non copre la responsabilità personale), navigazione da diporto (solo con equipaggio qualificato / in acque costiere / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), zorbing.

Sono invece escluse in ogni caso dalle coperture assicurativa le seguenti attività:



gare d'avventura, BASE jumping, biathlon, caccia grossa, black water rafting, BMX acrobatico / a ostacoli, bob / skeleton, bouldering, pugilato, canyoning, discesa in grotte / attività speleologiche, cave tubing, scalate / trekking / escursioni a piedi sopra i 4.000 metri, corse ciclistiche, ciclo-cross, drag racing, prove di endurance, volo (tranne che su aeromobile adibito al trasporto di passeggeri paganti), deltaplano, corsa al trotto, heliski, high diving (con tuffi da un'altezza superiore ai 5 metri), caccia, hockey su ghiaccio, ice speedway, giostre equestri, judo, karate, kendo, slittino, lavori manuali, maratona, arti marziali, volo su ultraleggeri, pentathlon moderno, motociclismo, moto rally, alpinismo / scalata su roccia, paracadutismo, parapendio, polo, attività speleologiche, powerlifting, gare di motonautica, quad, river boarding, river bugging, rodei, hockey su pattini a rotelle, rugby, sci acrobatico, motoslitte skidoo, salto dal trampolino, gare sciistiche, skydiving, tiro con armi di piccolo calibro, prove di velocità / prove a cronometro, triathlon, salto con gli sci d'acqua, sollevamento pesi, wrestling.

**f) Esclusioni valide per tutte le Sezioni di polizza**

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

1. le richieste di risarcimento derivanti o traenti origine da un viaggio effettuato dall'Assicurato:
  - (a) se la richiesta di risarcimento riguarda una condizione medica o una malattia correlata a una condizione medica di cui l'Assicurato era a conoscenza prima della stipula della polizza;
  - (b) se l'Assicurato viaggia contro il parere di un medico;
  - (c) se l'Assicurato viaggia allo scopo di ricevere cure mediche;
  - (d) se l'Assicurato è in lista di attesa per il ricovero in ospedale o se attende di ricevere l'esito di esami o accertamenti clinici;
  - (e) se l'Assicurato ha ricevuto una prognosi terminale;
  - (f) se l'Assicurato soffre di ansia, stress, depressione o qualsiasi disturbo psicologico;
  - (g) se l'Assicurato è in stato di gravidanza e la data presunta di parto ricade nelle dodici settimane precedenti la fine del viaggio prenotato (o sedici settimane in caso di gravidanza multipla);
2. qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere governativo o militare;
3. perdita o danno causato, direttamente o indirettamente da qualsiasi governo, autorità pubblica o locale che danneggi o trattenga legalmente i beni dell'Assicurato;
4. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante o traente origine da tumulti, scioperi o sommosse di qualunque tipo;
5. perdita o danneggiamento di qualsiasi bene, oppure perdita, spesa o passività derivante da:
  - (a) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante da combustione nucleare; oppure
  - (b) radioattività, tossicità, esplosività o qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura nucleare esplosiva o relativo componente;
6. perdita, distruzione o danno direttamente causati da onde di pressione derivanti da qualsiasi aeromobile o altro oggetto volante che viaggi ad una velocità pari o superiore a quella del suono;
7. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da un sinistro occorso mentre l'Assicurato si trova in, sta salendo su o sta uscendo da qualsiasi aeromobile, tranne che in qualità di passeggero pagante di un aeromobile munito di regolare licenza di trasporto passeggeri;
8. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dall'utilizzo di un motoveicolo a due ruote con cilindrata superiore a 125cc;
9. qualunque altro danno connesso all'evento denunciato e non coperto dalla presente assicurazione;
10. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da sopraggiunta insolvenza del tour operator, della compagnia aerea o di qualunque altra società, ditta o persona ovvero dal fatto che qualsiasi dei suddetti soggetti non sia in grado o si rifiuti di onorare uno qualunque dei propri impegni nei confronti dell'Assicurato;
11. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante o traente origine dal coinvolgimento dell'Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso;
12. corse di qualsiasi tipo (fatta eccezione per le gare podistiche);
13. qualsiasi attività pericolosa, salvo qualora ne sia prevista copertura. Per ulteriori dettagli si rinvia all'articolo Attività pericolose;
14. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da o conseguente a campionati, prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di detti eventi;
15. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante o traente origine da (i) suicidio, tentato o consumato, dell'Assicurato, oppure (ii) autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
16. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dal fatto che l'Assicurato è in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, ovvero correlata al consumo di alcool o di sostanze non prescritte da un medico.

## CAPITOLO 2 - SEZIONI DI POLIZZA

### ART.4 – SEZIONE A – ASSISTENZA, RIMPATRIO, SPESE MEDICHE





#### 4.1 Decorrenza e durata della copertura

La presente garanzia è prestata unicamente laddove l'Assicurato abbia acquistato il prodotto almeno 5 ore prima della partenza prevista.

Le coperture regolate dalla presente sezione sono prestate in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato, 24 ore su 24 per tutta la durata del viaggio, secondo le date e i paesi di destinazione indicati nel Certificato di Assicurazione.

La garanzia decorre dal momento in cui l'Assicurato effettua la registrazione presso i banchi di accettazione dell'impresa di trasporto ovvero, in caso di utilizzo di un mezzo di trasporto individuale, dal momento in cui l'Assicurato arriva nel luogo di soggiorno.

La copertura cessa nel momento in cui l'Assicurato fa rientro al proprio domicilio.

#### 4.2 Condizioni di intervento della Centrale Operativa di Assistenza

In tutti i casi previsti dalle garanzie di seguito precisate soltanto le autorità mediche del Prestatore di Assistenza sono abilitate a decidere in merito al rimpatrio, alla scelta dei mezzi di trasporto e al luogo di ricovero ospedaliero nonché in merito alla necessità dell'invio di un medico e, all'occorrenza, si mettono in contatto con il medico curante che è intervenuto sul posto e/o con il medico di base.

Le prenotazioni sono effettuate dal Prestatore di Assistenza, che ha il diritto di richiedere all'Assicurato i titoli di trasporto non utilizzati.

#### 4.3 Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di Assistenza

Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall'Assicurato in relazione alle garanzie prestate ai sensi della presente sezione di polizza verranno pagate anticipatamente dalla centrale operativa solo se approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza, salvo le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone. In tal caso graverà sull'Assicurato l'onere di provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza e le spese mediche sostenute saranno rimborsate.

Per usufruire delle prestazioni di Assistenza contattare:

AIG Europe Limited

Telefono: **+39 039 6554 6635**

Nessuna delle prestazioni "assistenza, rimpatrio e spese mediche" sarà fruibile qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato AIG alle condizioni sopra specificate.

In tutti i casi occorrerà indicare al Prestatore di Assistenza: cognome – nome dell'Assicurato, indirizzo, numero di contratto, natura della malattia o dell'Infortunio, recapito telefonico in Italia e all'estero.

#### 4.4 Natura delle prestazioni e garanzie

##### 1. Invio di medicinali indispensabili e non reperibili localmente all'estero

In caso di necessità determinata da infortunio o malattia, il Prestatore di Assistenza ricerca per l'Assicurato che si trovi all'estero i medicinali necessari, provvedendo ad inviarglieli nel più breve tempo possibile, nei limiti ammessi dalla legislazione del paese in cui si trova l'Assicurato.

Il costo di tali medicinali resta a carico dell'Assicurato. I trattamenti in corso prima della partenza non sono coperti dalla garanzia. I contraccettivi non sono considerati medicinali.

##### 2. Invio di un medico all'estero nel luogo in cui si trova l'Assicurato

Qualora lo si ritenga necessario sia a causa dello stato di salute dell'Assicurato sia per via delle circostanze, il Prestatore di Assistenza invia all'Assicurato un medico o una equipe medica al fine di meglio valutare quali misure adottare e di organizzare l'assistenza.

##### 3. Trasporto dell'Assicurato al centro medico

Il Prestatore di Assistenza organizza a sue spese il trasporto dell'Assicurato alla struttura ospedaliera più idonea o meglio attrezzata. A seconda della gravità e delle circostanze, il trasporto dell'Assicurato è effettuato in treno, in vettura di 1a classe, con posto a sedere, in cuccetta o in vagone letto, oppure in ambulanza o con veicolo sanitario leggero, su volo regolare di linea con posto a sedere o in barella, oppure con aereo sanitario privato.

##### 4. Rimpatrio dell'Assicurato al proprio domicilio

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479



Il Prestatore di Assistenza provvede al rimpatrio dell'Assicurato al proprio domicilio non appena l'Assicurato sia in condizione di lasciare il centro medico. **Il rimpatrio nonché i mezzi più idonei sono decisi e scelti dal Prestatore di assistenza in base alle condizioni summenzionate.**

#### **5. Rimpatrio della salma in caso di decesso dell'Assicurato**

In caso di morte dell'Assicurato durante il viaggio, il Prestatore di Assistenza organizza a sue spese il trasporto della salma fino al domicilio dell'Assicurato.

#### **6. Spese funerarie**

Il Prestatore di Assistenza si fa carico delle spese di prima conservazione, delle spese amministrative e delle spese per la prima bara necessaria al trasporto organizzato dai suoi servizi, **fino all'ammontare indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie". Le spese per le esequie, l'inumazione e la cerimonia funebre restano a carico dei Familiari.**

#### **7. Presa in carico del costo di un titolo di trasporto e delle spese di soggiorno riferite a un Familiare dell'Assicurato in caso di ricovero ospedaliero prolungato**

In caso di Infortunio o Malattia, qualora l'Assicurato non sia accompagnato né dal coniuge né da un Familiare maggiorenne, lo stato di salute dell'Assicurato non consenta il rimpatrio e il suo ricovero ospedaliero sul posto si protragga per oltre 7 giorni consecutivi (o 48 ore se l'Assicurato è minorenni o disabile), il Prestatore di Assistenza mette gratuitamente a disposizione del coniuge dell'Assicurato o di un Familiare, residente nel paese in cui l'Assicurato è domiciliato, un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica o un biglietto ferroviario di 1a classe per consentirgli di raggiungere l'Assicurato.

Peraltro il Prestatore di assistenza organizza, a sue spese, il soggiorno di tale persona fino all'importo indicato nell'Allegato 1 "Tabella delle garanzie".

#### **8. Presa in carico delle spese di prolungamento del soggiorno dell'Assicurato**

In caso di Infortunio o Malattia, qualora lo stato di salute dell'Assicurato non sia tale da rendere necessario il ricovero ospedaliero, il Prestatore di Assistenza non possa effettuare il rimpatrio e la durata prevista del viaggio sia terminata, il Prestatore di Assistenza si fa carico delle spese di prolungamento del soggiorno dell'Assicurato fino all'ammontare indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie".

#### **9. Presa in carico delle spese di ripresa del viaggio dell'Assicurato e dei suoi accompagnatori**

Nel caso in cui l'Assicurato abbia interrotto il viaggio a causa di un infortunio o di una malattia coperti dalla garanzia ma il suo stato di salute, secondo il parere dell'equipe medica del Prestatore di Assistenza, non abbia reso necessario il rimpatrio e la durata prevista del viaggio non sia terminata, il Prestatore di assistenza si fa carico, fino all'ammontare indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie" e entro i limiti del costo del rientro al domicilio, delle spese di trasporto dell'Assicurato e degli altri soggetti viaggianti con l'Assicurato e a loro volta Assicurati ai fini della presente polizza in quanto indicati parte della Coppia, della Famiglia o del Gruppo di cui è parte l'Assicurato vittima dell'Infortunio o della Malattia, per consentire loro di riprendere il viaggio interrotto. In caso di Gruppo, la garanzia sarà operante per un massimo di 30 persone.

**In tutti i casi soltanto il Prestatore di Assistenza è abilitato a decidere in merito alla scelta dei mezzi di trasporto.**

#### **10. Rientro degli accompagnatori e presa in carico delle spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno**

In caso di ricovero ospedaliero o di rimpatrio dell'Assicurato ad opera del Prestatore di Assistenza nel corso del viaggio, il Prestatore di Assistenza organizza e assume per conto dell'Impresa, per il coniuge e/o i figli dell'Assicurato, ovvero per due Familiari al massimo o per una persona senza vincoli di parentela, ma parte dello stesso Gruppo o della Coppia o della Famiglia, beneficiari del presente contratto, inclusi nelle medesime condizioni particolari dell'Assicurato e viaggianti con l'Assicurato:

- le spese di rientro anticipato fino al domicilio o al luogo di inumazione, entro i limiti del costo di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe, a condizione che il titolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio di tali persone non possa essere utilizzato;
- le spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno di tali persone fino all'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie".

#### **11. Rientro dei minori di età inferiore a 15 anni che viaggiano con l'Assicurato**

In caso di ricovero ospedaliero o di rimpatrio dell'Assicurato ad opera del Prestatore di Assistenza nel corso del viaggio, **se l'Assicurato non è accompagnato da nessun Familiare maggiorenne**, il Prestatore di Assistenza predispone e prende in carico, per i figli dell'Assicurato di età inferiore a 15 anni, beneficiari del presente contratto, menzionati nel Certificato di Assicurazione e viaggianti con l'Assicurato:

- il costo di un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica o di un biglietto ferroviario di andata e ritorno in 1a classe per un Familiare dell'Assicurato o una persona senza vincoli di parentela, residente nello stesso paese in cui è domiciliato l'Assicurato o in un paese limitrofo, al fine di consentire a tale persona di raggiungere i figli dell'Assicurato e di prenderli in carico;

- le spese di rientro anticipato dei figli al domicilio dell'Assicurato o della persona da questi designata, entro i limiti del costo di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe, a condizione che il titolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio di tali persone non possa essere utilizzato;
- le spese di soggiorno della persona incaricata di prendersi cura dei figli dell'Assicurato e/o le spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno dei figli dell'Assicurato, fino all'ammontare indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie".

**La presente prestazione non è in alcun caso cumulabile con le prestazioni "presa in carico del costo di un titolo di trasporto e delle spese di soggiorno riferite ad un Familiare dell'Assicurato in caso di ricovero ospedaliero prolungato" e "rientro degli accompagnatori e presa in carico delle spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno" previste sopra.**

#### **12. Rientro anticipato dell'Assicurato**

Il Prestatore di Assistenza mette a disposizione dell'Assicurato, a sue spese, un titolo di trasporto nei limiti del costo di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe, per consentirgli di rientrare al proprio domicilio, **a condizione che l'Assicurato non possa utilizzare il titolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio:**

- in caso di decesso o di ricovero ospedaliero di oltre 48 ore consecutive di un Familiare dell'Assicurato;
- in caso di rilevanti danni materiali arrecati al domicilio dell'Assicurato o ai locali professionali di proprietà dell'Assicurato ovvero da questi affittati o occupati a titolo gratuito, che risultino distrutti per oltre il 50 % e richiedano necessariamente la sua presenza sul posto per attuare i necessari interventi conservativi.

#### **13. Assistenza ai figli dell'Assicurato di età inferiore a 15 anni rimasti al proprio domicilio**

Nel caso in cui uno dei figli dell'Assicurato di età inferiore a 15 anni, rimasto al proprio domicilio, si ammali o subisca un infortunio durante il viaggio, l'equipe medica del Prestatore di assistenza interviene o predisponde l'intervento su richiesta dell'Assicurato. All'occorrenza il trasporto del figlio all'ospedale è organizzato dall'equipe medica del Prestatore di assistenza, che informa l'Assicurato in merito allo stato di salute del figlio.

#### **14. Spese mediche**

La garanzia prevede il rimborso delle spese mediche (cure, spese di ricovero ospedaliero, spese farmaceutiche, parcelle professionali, spese di ambulanza) sostenute dall'Assicurato, entro il limite e previa deduzione della franchigia specificati nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie".

Peraltro la garanzia prevede il rimborso delle spese per cure dentistiche urgenti entro i limiti e previa deduzione della franchigia specificati nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie", ossia spese determinate da una prestazione dentistica con carattere d'urgenza (che non possa essere rinviata nel tempo per via dei postumi dello stato patologico dell'Assicurato) e erogata per le seguenti cure: medicazione, otturazione, devitalizzazione o estrazione.

**Tali spese dovranno essere esclusivamente prescritte da un'autorità medica in possesso dei diplomi o delle autorizzazioni richiesti nel paese in cui esercita e legalmente abilitata alla pratica della professione.**

**La garanzia è limitata al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Assicurato. Qualora l'Assicurato abbia diritto a rimborso da parte di uno o più organismi di rimborso o di presa in carico delle spese, l'Assicuratore sarà tenuto a rimborsare soltanto la differenza fra le spese effettivamente sostenute e le spese garantite, che rimarranno a suo carico dopo il rimborso.**

All'occorrenza e su espressa richiesta dell'Assicurato, il Prestatore di Assistenza può saldare le spese di ricovero ospedaliero direttamente in valuta locale entro i limiti specificati nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie", a condizione che il centro medico in questione accetti tale forma di pagamento. Tale servizio è soggetto alle disposizioni delle legislazioni Italiana e locale in materia di controllo dei cambi.

#### **15. Assistenza legale all'estero**

Qualora l'Assicurato sia incarcerato o sia oggetto di mandati d'arresto o ordini di cattura, il Prestatore di assistenza prende a suo carico le spese di assistenza legale fino all'ammontare indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie".

#### **16. Anticipo cauzione penale all'estero**

Qualora l'Assicurato sia incarcerato o sia oggetto di mandati d'arresto o ordini di cattura in relazione a fatti non noti prima dell'acquisto del viaggio, il Prestatore di assistenza anticipa la cauzione penale chiesta all'Assicurato, fino all'ammontare indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie".

Per il rimborso di tale somma, il Prestatore di assistenza concede all'Assicurato un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui è versato l'anticipo. Qualora tale cauzione sia rimborsata prima della scadenza dalle autorità del paese, essa dovrà essere immediatamente restituita al Prestatore di Assistenza. Qualora l'Assicurato sia citato in un tribunale e non si presenti all'udienza, il Prestatore di Assistenza esigerà l'immediato rimborso della cauzione che non può recuperare a causa della mancata comparizione. Il mancato rimborso della cauzione entro il termine previsto può dare luogo ad azioni legali.

#### **17. Anticipo di fondi**

In caso di smarrimento o furto di carte bancarie dell'Assicurato, dei suoi documenti di identità (quali – a titolo esemplificativo - passaporto, visto, carta di identità, patente) e/o del suo biglietto aereo di ritorno, il Prestatore di Assistenza mette a disposizione

dell'Assicurato una somma massima, oggetto di successivo rimborso da parte dell'Assicurato, pari all'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie" per aiutarlo a sostituire quanto sopra. **A tal fine il Prestatore di Assistenza chiede contemporaneamente all'Assicurato una garanzia finanziaria in Italia.**

#### 18. Trasmissione di messaggi urgenti

Su espressa richiesta dell'Assicurato, il Prestatore di assistenza trasmette 24 ore su 24 al destinatario in Italia i messaggi di carattere urgente e strettamente personale.

#### 19. Spese di ricerca, soccorso e salvataggio

Il Prestatore di Assistenza si fa carico o effettua il rimborso, fino all'ammontare indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie", delle spese di ricerca, soccorso (inclusa slitta) e salvataggio (incluso elicottero) relative alle operazioni organizzate dai soccorritori civili o militari o dagli organismi che hanno l'obbligo di intervenire in seguito alla scomparsa dell'Assicurato o ad un infortunio da questi subito.

Possono essere oggetto di rimborso soltanto le spese sostenute dagli organismi abilitati a soccorrere l'Assicurato e fatturate all'Assicurato.

#### 4.5 Circostanze eccezionali

**Il Prestatore di Assistenza non sarà responsabile per i ritardi o gli impedimenti nell'erogazione dei servizi di cui alle garanzie descritte nella presente sezione A in caso di sciopero, sommossa, tumulto popolare, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione, qualsiasi atto di sabotaggio o terrorismo, di guerra civile o straniera, emissione di calore o irradiazione proveniente dalla disintegrazione del nucleo dell'atomo, radioattività o altre cause fortuite o di forza maggiore.**

#### 4.6 Surrogazione o rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro

Per la garanzia Spese mediche, laddove sia stato corrisposto un indennizzo, l'Assicuratore è surrogato, sino al limite di tale indennizzo, nei diritti e nelle azioni dell'Assicurato nei confronti di ogni responsabile del danno. Le presenti disposizioni non si applicano, tranne in caso di dolo, relativamente alle azioni di rivalsa nei confronti di figli, discendenti, ascendenti, o soggetti che vivano abitualmente con l'Assicurato, quali conviventi o prestatori di lavoro alle dipendenze dell'Assicurato (collaboratori domestici, autisti e similari).

### ART. 5 – SEZIONE B – INFORTUNI

#### (garanzia NON operante per i viaggi di sola andata)

#### 5.1 Oggetto della garanzia

La polizza prevede la liquidazione di un indennizzo, **entro il limite dell'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie"**, qualora un infortunio subito dall'Assicurato nel corso del viaggio gli provochi un danno da cui consegua la morte o una **invalidità entro 12 mesi dalla data dell'infortunio**. La garanzia opera per i seguenti tipi di invalidità:

1. invalidità permanente totale;
2. perdita di una gamba o di un piede;
3. perdita irrecuperabile della facoltà visiva di uno o di entrambi gli occhi;
4. perdita totale dell'uso di un braccio o di una mano.

In caso di decesso, **sarà corrisposto l'indennizzo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie"**.

### ART.6 – SEZIONE C – SPESE PER CANILI E GATTILI

#### 6.1 Oggetto della garanzia

La polizza prevede un indennizzo di €35 per ciascun ritardo di 24 ore a copertura di spese aggiuntive per canili e gattili sostenute nel caso in cui l'inizio del viaggio di ritorno originariamente prenotato in aereo, nave o treno Eurotunnel subisca un ritardo per circostanze che sfuggono al controllo dell'Assicurato. L'indennizzo non può eccedere l'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie".

#### 6.2 Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE C

Sono escluse dalla copertura assicurativa:

1. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da uno sciopero o da un'azione industriale di cui l'Assicurato era a conoscenza prima dell'inizio del viaggio;
2. qualsiasi spesa per canili o gattili sostenuta al di fuori della Italia o in conseguenza dell'applicazione di norme di quarantena.

#### 6.3 Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE C

Come condizione per l'applicazione della copertura prestata in base alla presente sezione:

1. l'Assicurato deve essersi presentato al check-in entro e non oltre l'ora stabilita;

2. l'Assicurato deve farsi rilasciare dalla pertinente società di trasporti o dall'autorità competente una dichiarazione che attesti il motivo e la durata del ritardo, che non deve essere imputabile all'Assicurato;
3. qualsiasi indennizzo liquidato in base alla presente sezione si applica esclusivamente a cani e gatti domestici di proprietà dell'Assicurato;
4. l'Assicurato deve farsi rilasciare dal canile o dal gattile in questione una dichiarazione scritta che attesti gli ulteriori esborsi sostenuti.

#### ART.7 – SEZIONE D – ASSISTENZA DOMICILIARE

##### **7.1 Oggetto della garanzia**

La garanzia copre, nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie", il costo dell'assistenza domiciliare in Italia a seguito di malattia insorta o di infortunio occorso durante il viaggio.

La garanzia è operante a condizione che:

1. l'Assicurato presenti una valida richiesta di rimborso delle spese mediche ai sensi del presente contratto ed in relazione al medesimo evento;
2. il medico dell'Assicurato certifichi per iscritto la necessità dell'assistenza domiciliare;
3. sia stato effettuato il rimpatrio dell'Assicurato ai sensi del presente contratto e l'assistenza domiciliare sia necessaria subito dopo il rientro in Italia o subito dopo la dimissione dalla struttura ospedaliera in Italia.

##### **7.2 Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE D**

La garanzia non è prestata

1. per richieste di indennizzo derivanti da un viaggio effettuato in Italia;
2. per eventuali importi rimborsati all'Assicurato ai sensi di altri contratti assicurativi e/o da enti di qualsivoglia tipo pubblici o privati;
3. nel caso in cui non siano forniti alla Società, su richiesta, i necessari elementi a sostegno della richiesta di indennizzo.

#### ART.8 – SEZIONE E – MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITAZIONE

##### **8.1 Oggetto della garanzia**

La garanzia prevede il rimborso, entro l'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie", delle spese di messa in sicurezza dei beni dell'Assicurato nel caso in cui, durante il viaggio, sia commesso un furto con effrazione nella sua abitazione in Italia.

##### **8.2 Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE E**

La garanzia non è prestata

1. per opere non preventivamente autorizzate o eseguite dalla Società;
2. per richieste di indennizzo relative a lavori eseguiti in date non ricadenti nel periodo del viaggio;
3. per eventuali importi rimborsati all'Assicurato da altre parti a qualsiasi titolo;
4. nel caso in cui non siano forniti alla Società, su richiesta, i necessari elementi a sostegno della richiesta di risarcimento.

#### ART. 9 – SEZIONE F – SPESE LEGALI

##### **9.1 Oggetto della garanzia**

La polizza prevede la liquidazione di un indennizzo, **entro il limite dell'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie"**, delle spese legali e dei costi di giudizio determinati dalla gestione di richieste di risarcimento promosse dall'Assicurato e connesse al risarcimento dei danni derivanti da decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato durante il **Viaggio**.

Ogni spesa di viaggio supplementare, qualora l'Assicurato dovesse presentarsi presso un tribunale di un Paese diverso dal suo **Paese di Dimora Abituale** in relazione alla richiesta di risarcimento promossa nei confronti di terzi.

##### **9.2 Esclusioni applicabili alla sezione F**

Fermo restando quanto previsto all'art.3 punto F) sono altresì esclusi dalla copertura assicurativa:

1. Ogni richiesta di risarcimento alla quale la Società non abbia acconsentito preventivamente per iscritto;
2. Ogni richiesta di risarcimento in relazione alla quale la Società o il legale rappresentante ritengano improbabile che l'azione in giudizio abbia successo;
3. I costi sostenuti per presentare una richiesta di risarcimento nei confronti della Compagnia aerea, dei suoi agenti o rappresentanti o nei confronti di qualunque Tour Operator, fornitore di servizi alberghieri, vettore o di qualsiasi persona con la quale l'Assicurato abbia viaggiato o intenda viaggiare;
4. Ogni multa, sanzione o penalità in capo all'Assicurato;
5. I costi connessi a richieste di risarcimento per lesioni personali, perdite o danni causati da o connessi dall'attività commerciale, professionale o attività economica, di natura contrattuale o derivante dal possesso di, dall'uso di, dalla conduzione di un terreno o in un edificio da parte dell'Assicurato;
6. Qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dalla proprietà, dal possesso o dall'utilizzo, da parte dell'Assicurato, di veicoli a propulsione meccanica omologati per la circolazione che trasportino passeggeri o merci, imbarcazioni d'altura, aerei di ogni tipo, armi da fuoco o di altro genere;

7. Ogni richiesta di risarcimento comunicata oltre 180 giorni, dopo l'accadimento del sinistro.

#### **ART. 10 – SEZIONE G – RESPONSABILITA' PERSONALE**

##### **10.1 Oggetto della garanzia**

La polizza prevede la liquidazione di un indennizzo, nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie", nel caso in cui l'Assicurato sia civilmente responsabile per:

1. lesioni fisiche di Terzi;
2. danneggiamento o perdita di beni di proprietà di Terzi.

##### **10.2 Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE G**

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

1. qualsiasi responsabilità derivante da lesioni fisiche ovvero da perdita o danneggiamento di cose:
  - (a) di proprietà dell'Assicurato, di un Familiare o di un componente della famiglia, o di una persona alle dipendenze dell'Assicurato; oppure
  - (b) che l'Assicurato, un Familiare o componente della famiglia o una persona alle dipendenze dell'Assicurato abbiano in consegna, in custodia o sotto controllo;
2. qualsiasi lesione, perdita o danno:
  - (a) a carico dei componenti della famiglia, o di una persona alle dipendenze dell'Assicurato;
  - (b) traente origine dall'attività professionale o d'impresa dell'Assicurato o verificatosi in relazione a detta attività professionale o d'impresa;
  - (c) traente origine da un contratto stipulato dall'Assicurato;
  - (d) traente origine dalla proprietà, dal possesso, dall'utilizzo o dall'occupazione, a scopo abitativo, da parte dell'Assicurato, di qualsiasi terreno o fabbricato, salvo che il possesso, l'utilizzo o l'occupazione siano temporaneamente connessi al viaggio;
  - (e) traente origine dalla proprietà, dal possesso o dall'utilizzo, da parte dell'Assicurato, di veicoli a propulsione meccanica, natanti (diversi da imbarcazioni a remi, barchini e canoe) o aeromobili di qualsiasi tipologia, animali (ad eccezione di cavalli, gatti o cani domestici), armi da fuoco o di altro tipo (diverse da armi da fuoco per uso sportivo).

##### **10.3 Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE G**

Come condizioni per la copertura prestata in base alla presente sezione:

1. l'Assicurato deve comunicare tempestivamente al Prestatore di Assistenza qualsiasi elemento o circostanza che potrebbe giustificare una richiesta di risarcimento nei suoi confronti e inviare ogni altro documento inerente alla richiesta di risarcimento e/o alle circostanze assicurate;
2. l'Assicurato deve collaborare fornendo tutte le informazioni di cui il Prestatore di Assistenza necessita per potere agire per conto dell'Assicurato. L'Assicurato non deve negoziare, liquidare, definire in via stragiudiziale, accogliere o respingere alcuna richiesta di risarcimento senza l'autorizzazione scritta del Prestatore di Assistenza.

#### **ART.11 – SEZIONE H – DIARIA OSPEDALIERA**

**(la garanzia non opera per i viaggi effettuati in Italia)**

##### **11.1 Oggetto della garanzia**

La polizza prevede la liquidazione di un indennizzo, entro l'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie", in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato fuori dall'Italia a seguito di malattia o infortunio incluso in garanzia in base alla Sezione A (Assistenza, Rimpatrio, Spese mediche all'estero) della presente assicurazione. L'indennizzo è pari a €15 per ciascun periodo completo di 12 ore.

**La garanzia non si applica per il periodo di degenza ospedaliera successivo al rientro dell'Assicurato in Italia.**

#### **ART.12 – SEZIONE I – EVENTI CATASTROFALI**

##### **12.1 Oggetto della garanzia**

L'assicurazione copre, entro l'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie", il costo di un alloggio analogo nel caso in cui la struttura ricettiva prenotata dall'Assicurato non sia agibile a causa di incendio, alluvione, terremoto o intemperie.

**Non sono assicurati i primi €70 di ciascun sinistro, per persona.**

##### **12.2 Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE I**

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

1. spese rimborsate all'Assicurato da qualsiasi tour operator, compagnia aerea, hotel o altro prestatore di servizi;
2. tutte le altre spese differenti dall'alloggio che l'Assicurato dovrebbe solitamente sostenere durante il periodo specificato nel Certificato di Assicurazione;
3. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da un viaggio intrapreso dall'Assicurato contro il parere delle competenti autorità locali o nazionali.



### 12.3 Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE I

Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione:

1. l'Assicurato deve fornire alla Società una dichiarazione scritta rilasciata dall'organismo pubblico competente in cui si attesti il motivo, la natura e la durata dell'evento catastrofale;
2. qualsiasi evento che dà luogo a una richiesta di risarcimento coperta dalla presente sezione non deve essere noto prima della partenza dell'Assicurato per il viaggio internazionale; e
3. l'Assicurato deve fornire i giustificativi di tutti i costi supplementari sostenuti.

## ART.13 – SEZIONE L – BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI

### 13.1 Oggetto della copertura

In caso di smarrimento, furto o danneggiamento di bagaglio ed effetti personali dell'Assicurato, **entro il massimale per articolo, gruppo o paio di articoli stabilito nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie"**. In caso di rimborso del valore dei beni, questo sarà determinato avendo in considerazione il logorio e la perdita di valore. La Società può, a sua discrezione, decidere per la sostituzione dei suddetti beni. La polizza prevede inoltre un indennizzo, nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie", in caso di smarrimento o furto di denaro contante o di travellers cheque, **a condizione che l'Assicurato dimostri di averli posseduti e fornisca la prova del loro valore, allegando alla denuncia copia della verbalizzazione all'autorità di polizia**. La polizza prevede infine il rimborso dei costi di sostituzione del passaporto, dei biglietti di viaggio, degli ski-pass, delle carte verdi e dei biglietti d'ingresso prepagati dell'Assicurato, nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie".

### 13.2 Esclusioni applicabili alla SEZIONE L

Fermo quanto previsto all'art. 3 punto f), sono altresì esclusi dalla copertura assicurativa:

1. rottura di articoli fragili (porcellana, vetro, sculture e apparecchiature video) o di attrezzatura sportiva durante l'impiego della stessa (ad eccezione dell'attrezzatura sciistica se è stato versato il relativo premio), a meno che non siano trasportati da un vettore, e danni causati da incendio o altro incidente alla nave, all'aeromobile o al veicolo sul quale sono trasportati gli oggetti;
2. furto, smarrimento o danneggiamento di cicli, autoveicoli, natanti e attrezzature nautiche, masserizie e attrezzature per sport invernali;
3. furto, smarrimento o danneggiamento di protesi dentarie, ponti, lenti a contatto o lenti corneali, occhiali da vista, occhiali da sole, telefoni cellulari, arti artificiali o protesi acustiche;
4. logorio, perdita di valore, danno o guasto meccanico o elettrico causato da qualsiasi procedimento di pulizia, riparazione o ripristino, oppure danni causati da fuoriuscite di polveri o liquidi trasportati nel bagaglio dell'Assicurato;
5. ridotta disponibilità di denaro o cose dovuta a errore o negligenza;
6. smarrimento o furto non denunciato alle autorità di Polizia entro 24 ore dalla scoperta dello stesso e per il quale l'Assicurato non si faccia rilasciare la copia della denuncia;
7. ritardata consegna o trattenimento degli effetti dell'Assicurato da parte di autorità doganali o di altri funzionari che li trattengano legalmente;
8. denaro contante che l'Assicurato non porta sulla propria persona (a meno che non sia custodito in una cassetta di sicurezza);
9. furto, smarrimento o danneggiamento di apparecchiature fotografiche, elettriche e audio e/o di gioielli non trasportati nel bagaglio a mano dall'Assicurato nel corso del viaggio;
10. qualsiasi articolo, gruppo o paio di articoli laddove l'Assicurato non sia in grado di fornire una ragionevole prova del loro possesso o valore (ad esempio scontrini originali);
11. beni lasciati incustoditi in un luogo pubblico;
12. smarrimento, furto o danneggiamento di articoli trasportati sul portapacchi di un veicolo;
13. furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio o degli effetti personali durante uno spostamento, salvo qualora l'Assicurato ne faccia denuncia al vettore e richieda il modulo di denuncia di danni (Property Irregularity Report) al momento del sinistro;
14. danni arrecati a valigie, borse da viaggio o bagaglio analogo, a meno che l'articolo danneggiato non sia inutilizzabile;
15. smarrimento o furto del bagaglio o degli effetti personali avvenuto quando i beni in questione non sono sotto il controllo dell'Assicurato o si trovano sotto il controllo di un soggetto diverso dalla compagnia aerea o dal vettore;
16. denaro e travellers cheques;
17. smarrimento del passaporto qualora l'Assicurato non ne faccia denuncia alla Rappresentanza consolare del proprio paese di origine entro 24 ore dalla scoperta dell'evento e non si faccia rilasciare una ricevuta che attesti la data del sinistro e la data di ottenimento di un passaporto sostitutivo.

## ART.14 – SEZIONE M – RITARDO DEL BAGAGLIO

### 14.1 Oggetto della copertura

In caso di ritardo del bagaglio verificatosi durante un viaggio di andata, la Società rimborsa - o sostituisce (a sua discrezione) le spese sostenute per l'acquisto di articoli di prima necessità, nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie".



L'Assicurato deve farsi rilasciare una conferma scritta della durata del ritardo oltre agli scontrini degli eventuali articoli acquistati. L'importo liquidato per il ritardo del bagaglio sarà detratto dall'ammontare del sinistro in caso di perdita definitiva del bagaglio stesso.

#### 14.2 Esclusioni applicabili alla SEZIONE M

Fermo quanto previsto all'art. 3 punto f), sono altresì esclusi dalla copertura assicurativa:

1. rottura di articoli fragili (porcellana, vetro, sculture e apparecchiature video) o di attrezzatura sportiva durante l'impiego della stessa, a meno che non siano trasportati da un vettore, e danni causati da incendio o altro incidente alla nave, all'aeromobile o al veicolo sul quale sono trasportati gli oggetti;
2. furto, smarrimento o danneggiamento di cicli, autoveicoli, natanti e attrezzature nautiche, masserizie e attrezzature per sport invernali;
3. furto, smarrimento o danneggiamento di protesi dentarie, ponti, lenti a contatto o lenti corneali, occhiali da vista, occhiali da sole, telefoni cellulari, arti artificiali o protesi acustiche;
4. logorio, perdita di valore, danno o guasto meccanico o elettrico causato da qualsiasi procedimento di pulitura, riparazione o ripristino, oppure danni causati da fuoriuscite di polveri o liquidi trasportati nel bagaglio dell'Assicurato;
5. ridotta disponibilità di denaro o cose dovuta a errore o negligenza;
6. smarrimento o furto non denunciato alle autorità di Polizia entro 24 ore dalla scoperta dello stesso e per il quale l'Assicurato non si faccia rilasciare la copia della denuncia;
7. ritardata consegna o trattenimento degli effetti dell'Assicurato da parte di autorità doganali o di altri funzionari che li trattengano legalmente;
8. denaro contante che l'Assicurato non porta sulla propria persona (a meno che non sia custodito in una cassetta di sicurezza);
9. furto, smarrimento o danneggiamento di apparecchiature fotografiche, elettriche e audio e/o di gioielli non trasportati nel bagaglio a mano dall'Assicurato nel corso del viaggio;
10. qualsiasi articolo, gruppo o paio di articoli laddove l'Assicurato non sia in grado di fornire una ragionevole prova del loro possesso o valore (ad esempio scontrini originali);
11. beni lasciati incustoditi in un luogo pubblico;
12. smarrimento, furto o danneggiamento di articoli trasportati sul portapacchi di un veicolo;
13. furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio o degli effetti personali durante uno spostamento, salvo qualora l'Assicurato ne faccia denuncia al vettore e richieda il modulo di denuncia di danni (Property Irregularity Report) al momento del sinistro;
14. danni arrecati a valigie, borse da viaggio o bagaglio analogo, a meno che l'articolo danneggiato non sia inutilizzabile;
15. smarrimento o furto del bagaglio o degli effetti personali avvenuto quando i beni in questione non sono sotto il controllo dell'Assicurato o si trovano sotto il controllo di un soggetto diverso dalla compagnia aerea o dal vettore.

#### ART. 15 – SEZIONE N – RITARDO DELLA PARTENZA

##### 15.1 Oggetto della garanzia

La polizza prevede il rimborso, nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie", se l'inizio del viaggio di andata o di ritorno su tratta internazionale in aereo, prenotato dall'Assicurato subisce un ritardo dovuto a circostanze indipendenti dalla volontà dell'Assicurato. La polizza prevede un indennizzo per ogni periodo di ritardo di 8 ore, entro l'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie".

##### 15.2 Esclusioni applicabili alla SEZIONE N

Fermo quanto previsto all'art. 3 punto f), è altresì esclusa dalla copertura assicurativa qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da scioperi o azioni industriali che erano di pubblico dominio prima dell'inizio del viaggio.

##### 15.3 Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE N

Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione:

1. l'Assicurato deve essersi presentato al check-in entro e non oltre l'ora stabilita;
2. l'Assicurato deve farsi rilasciare dalla pertinente società di trasporti o dall'autorità competente una dichiarazione scritta che attesti il motivo e la durata del ritardo.

#### ART. 16 – SEZIONE O – MANCATA PARTENZA

##### 16.1 Oggetto della garanzia

La polizza prevede il rimborso, nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie", dei costi supplementari di viaggio e soggiorno ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato laddove questi non riesca a raggiungere il punto di partenza originario del viaggio di andata o di ritorno prenotato a causa di disservizi del trasporto pubblico ovvero a causa di incidente o di rottura del veicolo sul quale l'Assicurato viaggia.

##### 16.2 Esclusioni applicabili alla SEZIONE O



Fermo quanto previsto all'art. 3 punto f), sono altresì esclusi dalla copertura assicurativa: qualsiasi richiesta di risarcimento che sia il risultato di uno sciopero o di una manifestazione sindacale organizzata di cui l'Assicurato era a conoscenza o che era di pubblico dominio prima dell'inizio del viaggio assicurato.

### 16.3 Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE O

E' condizione necessaria per l'efficacia della copertura che:

1. L'Assicurato parta con sufficiente anticipo per arrivare nel luogo di partenza entro e non oltre l'ora stabilita;
2. L'Assicurato richieda all'autorità competente di confermare per iscritto il motivo e la durata del ritardo;
3. se la richiesta di risarcimento si riferisce alla rottura di un veicolo, l'Assicurato dimostri alla Società che il veicolo è stato sottoposto a opportuni interventi di riparazione e manutenzione e che l'eventuale intervento di recupero o di riparazione è stato effettuato da una ditta riconosciuta.

## CAPITOLO 3 - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

### Art. 17 Premio di assicurazione

Il premio di assicurazione è determinato in base al numero di persone Assicurate ed alla destinazione del viaggio, ed è indicato nella conferma di prenotazione.

**Il premio dovrà essere corrisposto dall'Aderente anticipatamente rispetto a ciascun Periodo di Assicurazione.**

### Art. 18 – Pagamento del premio

Il premio di assicurazione verrà corrisposto dall'Aderente alla Società per il tramite di UVET RETAIL S.R.L.

Il mancato pagamento del premio determina l'applicazione dell'Art. 1901 C.C.

### Art. 19 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

### Art. 20 — Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 Codice Civile.

**In caso di sinistro, la Società sarà tenuta al pagamento della sola quota di perdita in eccedenza rispetto ad altra polizza.**

### Art. 21 – Data di conclusione del contratto e data di decorrenza dell'assicurazione

Il presente contratto si intende concluso al momento del pagamento del premio da parte dell'Aderente.

Fermo quanto stabilito nelle rispettive sezioni per le singole garanzie, **l'Assicurazione decorre dalla data indicata nel Certificato di Assicurazione alla voce Data di effetto della copertura, a condizione che il contratto sia stato regolarmente concluso ai sensi del paragrafo precedente.**

### Art. 22 – Durata dell'assicurazione

La polizza decorre dalla data in cui l'Assicurato lascia la propria Residenza (o, se successiva, dalla "Data di effetto della copertura" specificata nel Certificato di Assicurazione) e termina alla data in cui l'Assicurato rientra nella propria Residenza o, se anteriore, alla "Data di cessazione della copertura", specificate nel Certificato di Assicurazione.

La copertura assicurativa si intende prorogata oltre il periodo di Assicurazione come definito al paragrafo precedente **soltanto nel caso in cui, la durata del Viaggio, le cui date di decorrenza e cessazione fossero state programmate prima della scadenza del periodo di assicurazione, venisse protratta per motivi indipendenti dalla volontà dell'Assicurato.**

**In nessun caso la presente polizza potrà essere rinnovata tacitamente.**

### Art. 23 — Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 24 — Aggravamento del rischio

**Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.**

### Art. 25 — Diminuzione del rischio



Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 26 – Diritto di ripensamento**

Resta inteso che il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 30 giorni successivi alla conclusione del contratto o, se successiva, alla data di ricezione della documentazione contrattuale; in tal caso l'Impresa procederà alla restituzione del premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge.

#### **Art. 27 – Competenza territoriale**

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di Residenza dell'Assicurato.

#### **Art. 28 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

#### **Art. 29 – Legge applicabile al contratto**

Il presente contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana.

#### **Art. 30 – Prova del contratto e rinvio alle norme di legge**

I rapporti contrattuali sono determinati esclusivamente dal Certificato di Assicurazione, dalle presenti Condizioni Generali di Polizza e dalle sue Appendici e Allegati. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le vigenti disposizioni di Legge.

#### **Art. 31 – Periodo di Prescrizione**

Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

#### **Art. 32 – Valuta di Pagamento**

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro.

Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

#### **Art. 33 NORME IN CASO DI SINISTRO**

##### **33.1 – Obblighi in caso di sinistro**

Qualsiasi sinistro, ad esclusione di quelli per i quali sia stato richiesto l'intervento diretto da parte della Centrale Operativa di Assistenza, nei termini ed alle condizioni precisate nel presente contratto, deve essere tempestivamente denunciato al Centro di Gestione Sinistri entro e non oltre 31 giorni dalla conclusione del Viaggio.

La richiesta di risarcimento può essere presentata inviando una comunicazione scritta contenente una breve descrizione del sinistro ai riferimenti che seguono:

**AIG Europe Limited**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 MILANO - ITALY**  
E-mail: [sinistri.ita@aig.com](mailto:sinistri.ita@aig.com)  
**o potranno essere inoltrate collegandosi al sito [www.sinistriviaggi.it](http://www.sinistriviaggi.it)**

Dietro segnalazione di un evento dannoso, il Centro di Gestione Sinistri provvederà ad inviare all'Assicurato un modulo di denuncia sinistro.

Per prevenire le richieste di risarcimento fraudolente, i dati personali degli assicurati sono archiviati su computer e potranno essere trasferiti ad un sistema centralizzato. Tali dati sono conservati in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei dati.

##### **33.2 - Richieste di risarcimento per ritardo del bagaglio, smarrimento o deterioramento di denaro, effetti personali ecc.**

Con riferimento alle Sezioni L e M, l'Assicurato deve informare la competente società di trasporti in caso di ritardo, smarrimento, furto o danneggiamento dei propri effetti personali, laddove questi siano trasportati da una compagnia aerea o da una società di trasporti. L'Assicurato deve inoltre richiedere una copia del modulo di denuncia di danni relativo all'evento denunciato (Property Irregularity Report). In caso di sinistro, l'Assicurato deve provvedere ad informare la compagnia aerea o la società di trasporti entro e non oltre tre giorni da quando ne ha avuto la possibilità (ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile), inoltre deve denunciare immediatamente alle autorità di Polizia l'eventuale smarrimento o furto di denaro o di effetti personali (informando eventualmente anche la direzione dell'albergo) e farsi rilasciare la copia ufficiale della denuncia. Ai fini dell'operatività della presente garanzia, la denuncia alla Polizia (ed eventualmente alla direzione dell'albergo) deve essere effettuata entro 24 ore dal verificarsi dell'evento.

##### **33.3 – Condizioni generali applicate ai sinistri**



**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano**  
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051  
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260  
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

1. La Società non risponde di perdite o danni causati dalla mancata adozione, da parte dell'Assicurato, di ragionevoli misure atte a salvaguardare i propri beni.
2. L'Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per recuperare gli eventuali articoli smarriti o sottratti e collaborare con le autorità per consentire loro di individuare e perseguire gli eventuali responsabili.
3. L'Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per evitare o ridurre qualsiasi danno che potrebbe determinare una richiesta di risarcimento in base alla presente polizza.
4. L'Assicurato deve conservare i documenti di polizza e le relative appendici, ai fini della prova della copertura. In caso di sinistro, tali documenti dovranno essere preventivamente consegnati alla Società per ottenere l'esecuzione della prestazione garantita.
5. L'Assicurato deve collaborare con la Società affinché quest'ultima possa rivalersi su altri soggetti o altri assicuratori per recuperare gli importi eventualmente corrisposti. A tale scopo l'Assicurato deve fornire alla Società tutte le informazioni richieste e compilare gli eventuali moduli necessari.
6. Chiunque tenti di avanzare una richiesta di risarcimento fraudolenta o utilizzi mezzi fraudolenti per formulare una richiesta di risarcimento, è passibile di azione legale. Inoltre il sinistro fraudolento non sarà risarcito e la polizza potrà essere annullata.
7. L'Assicurato deve fornire alla Società tutti i documenti necessari ai fini della gestione del sinistro. Sono a suo carico gli eventuali costi associati all'acquisizione di tali documenti.
8. L'Assicurato deve conservare gli eventuali articoli danneggiati e spedirli, dietro richiesta, alla Società. Sono a suo carico gli eventuali costi associati.
9. Su richiesta della Società, l'Assicurato deve accettare di sottoporsi a visita medica. In caso di decesso dell'Assicurato, la Società ha facoltà di richiedere un esame autoptico.
10. L'Assicurato deve rimborsare alla Società, entro un mese dalla relativa richiesta, qualunque importo liquidato, ma non coperto dalla presente polizza.

## **Allegato 1: “Tabella delle garanzie”**

**I Massimali indicati per singola prestazione si intendono operanti per persona e per singolo viaggio.**

*“Nessuna” = garanzia/franchigia non prevista per l’Opzione di copertura prescelta.*

TABELLA DELLE GARANZIE			
Sezione	Garanzia	Massimale	Franchigia
A	Assistenza, Rimpatrio, Spese mediche		
	Spese mediche	Mondo € 50.000	Mondo € 50
		Europa € 30.000	Europa € 50
		Italia € 1.000	Italia € 100
Assistenza Rimpatrio	Come da prestazioni riepilogate nella relativa tabella.		
B	Infortunati		
	Infotuni Morte	€ 2.000	nessuna
	Infortunati Invalidità permanente totale	€ 2.000	nessuna
C	Spese per Canili e gattili	35€ per periodo di 24 ore fino al massimo di € 1.000	nessuna
D	Assistenza domiciliare	€ 1.000	nessuna
E	Messa in sicurezza dell'abitazione	€ 1.000	nessuna
F	Spese legali	€ 5.000	nessuna
G	Responsabilità personale	€ 20.000	5% per danni a cose
H	Diaria ospedaliera	15€ per periodo di 12 ore fino al massimo di € 500	nessuna
I	Eventi catastrofali	€ 1.000	70 €
L	Bagaglio ed effetti personali	€ 1.000	nessuna
	Massimale per singolo articolo	€ 150	nessuna
	Massimale oggetti di valore	€ 150	nessuna
	Denaro personale	€ 300	€ 70
	Massimale contanti	€ 100	nessuna
	Passaporto e documenti di viaggio	€ 300	nessuna
M	Ritardo del bagaglio	50€ per periodo di 6 ore fino al massimo di € 300	nessuna
N	Ritardo della partenza	€ 15 per periodo di 8 ore fino a un massimo di €45	nessuna
O	Mancata partenza	€ 500	nessuna

Garanzia di assistenza	Massimale assicurato
Consulenza medica	costi effettivi
Invio di medicinali urgenti	costi effettivi di invio
Invio di un medico	costi effettivi
Trasporto al centro medico di emergenza	costi effettivi
Rimpatrio sanitario	costi effettivi
Rimpatrio salma	costi effettivi
Spese di sepoltura	€ 3.000
Spese di viaggio di un familiare	biglietto A/R
costi supplementari di soggiorno	€ 75 per giorno, € 750 per persona
Spese supplementari in caso di malattia o infortunio	€ 75 per day, € 750 per person
Proseguimento del viaggio (sia per l'assicurato che per l'accompagnatore) a seguito di malattia/infortunio	costi effettivi
Rientro dei compagni di viaggio in caso di rientro sanitario dell'assicurato	biglietto di rientro
costi supplementari di soggiorno	€ 75 per giorno, € 750 per persona
Rientro dei minori di 15 anni	biglietto di rientro
costi supplementari di soggiorno	€ 75 per giorno, € 750 per persona
Rientro anticipato in caso di necessità	biglietto di rientro
Assistenza dei minori di 15 anni a casa in caso di ricovero dell'assicurato all'estero	costi effettivi
Assistenza legale all'estero	€ 3.000
Anticipo cauzione	€ 10.000
Anticipo denaro	€ 3.000
Trasmissione di messaggi urgenti	costi effettivi
Spese di soccorso, salvataggio e recupero	€ 2.000 per persona
	€ 7.000 per sinistro

**Data, Sottoscrizione del Contraente  
UVET RETAIL S.R.L.**

---

## C) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

**AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia** si adopera per tutelare la privacy dei clienti, dei reclamanti e di tutti gli altri soggetti con cui si rapporta nel corso delle proprie attività. Per "Informazioni Personali" si intendono le informazioni che identificano e si riferiscono all'interessato o ad altri soggetti (es. i familiari dell'interessato). Qualora l'interessato fornisca informazioni su altri soggetti, conferma contestualmente di essere autorizzato a fornire tali informazioni alla nostra Società per gli usi descritti in appresso.

**Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile delle stesse.** Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative (1), secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Tali dati possono essere raccolti presso di lei o presso altri soggetti (2) e possono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (3). Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6). Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Sulla base del rapporto esistente tra l'interessato e la nostra Società le Informazioni Personali da noi raccolte potrebbero includere: informazioni a fini identificativi e di comunicazione, su carte di credito e conti correnti, informazioni commerciali e sul merito creditizio, dati sensibili sullo stato di salute o le condizioni mediche dell'interessato e altre Informazioni Personali fornite dallo stesso. Le Informazioni Personali possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

- a) Gestione del rapporto assicurativo, es. comunicazioni, trattamento dei sinistri e pagamenti
- b) Decisioni in materia di fornitura della copertura assicurativa;
- c) Assistenza e consulenza in materia sanitaria e di viaggio, solo nella misura consentita e in conformità alla legislazione locale
- d) Prevenzione, rilevamento e indagine su reati commessi solo nella misura consentita dalla e in conformità alla legislazione locale vigente, es. in materia di frode e riciclaggio di denaro
- e) Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria
- f) Conformità alle leggi e alle normative, inclusa la conformità alle leggi vigenti in paesi diversi da quello di residenza dell'interessato
- g) Marketing, solo ove il soggetto interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso;
- h) Ricerche di mercato e analisi.

**Condivisione delle Informazioni Personali** – AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia con sede a Milano, Via della Chiesa n. 2 (tel. 02.3690.1, fax 02.3690.222) - [privacy.italy@aig.com](mailto:privacy.italy@aig.com) è il titolare del trattamento (7) dei dati personali. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia come responsabili del trattamento (8). Per conoscere il nominativo dei responsabili del trattamento può contattarci ai recapiti indicati sopra chiedendo dell'ufficio privacy. Per le suddette finalità le Informazioni Personali potranno essere condivise (10) con altre società del Gruppo e altri soggetti in veste di responsabili del trattamento dei dati, quali broker e altri incaricati della distribuzione, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazione commerciale, professionisti del settore sanitario e altri fornitori di servizi. Per l'elenco delle società del Gruppo che possono accedere alle Informazioni Personali si rimanda al sito [http://www.aigcorporate.com/AIG\\_All\\_Entities.pdf](http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf)

Per l'elenco di altri responsabili del trattamento dei dati che potrebbero ricevere le Informazioni Personali, si invita a leggere attentamente la nostra Informativa privacy in forma estesa all'indirizzo riportato di seguito o ancora a scrivere all'indirizzo indicato nella sezione "Richieste o domande". Le Informazioni Personali saranno condivise con altri terzi (incluse le pubbliche autorità) se richiesto ai sensi di legge. Se richiesto dalla legislazione vigente, le informazioni personali potranno essere iscritte in appositi registri dei sinistri condivisi con altri assicuratori. Le Informazioni Personali potranno essere condivise con eventuali acquirenti e trasferite all'atto della vendita della nostra Società o della cessione di rami d'azienda, anche in questo caso la condivisione avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

I dati sensibili possono essere comunicati solo nei limiti consentiti dalla legge e dalle autorizzazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

**Trasferimento all'estero.** Le Informazioni Personali potranno essere trasferite all'estero, per le finalità indicate in precedenza, in ottemperanza alle relative leggi e normative, a soggetti siti in paesi anche non appartenenti all'Unione Europea, ivi compresi gli Stati Uniti e altri paesi in cui vige una legislazione diversa in materia di tutela dei dati personali rispetto a quella applicabile nel luogo di residenza dell'interessato.

**Sicurezza e conservazione delle Informazioni Personali.** Per la tutela delle Informazioni Personali sono state adottate misure legali e di sicurezza idonee. I nostri fornitori di servizi sono attentamente selezionati e viene loro richiesto di adottare misure di tutela adeguate. Le Informazioni Personali saranno conservate per tutto il periodo necessario all'adempimento delle finalità descritte in precedenza.

**Richieste o domande.** L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato specifici diritti (9) tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento:

- 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- 2) l'indicazione **a)** dell'origine dei dati personali, **b)** delle finalità e modalità del trattamento, **c)** della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, **d)** degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto stesso, **e)** dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: **a)** l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; **a)** la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; **c)** l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Infine, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto, l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: **1)** per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; **2)** al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Ulteriori chiarimenti sull'uso delle Informazioni Personali sono riportati nell'informativa privacy consultabile all'indirizzo <http://www.aig.co.it/it-informativa-privacy> o di cui può essere richiesta copia contattando il titolare indicato nella presente informativa.

**Data, Sottoscrizione del Contraente  
UVET RETAIL S.R.L.**